

**DELIBERAZIONE 10 MARZO 2016  
102/2016/R/COM**

**REGOLAZIONE DELLA VOLTURA NEL SETTORE GAS E MODIFICHE ALL'ALLEGATO A  
ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 398/2014/R/EEL**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA  
IL GAS E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 10 marzo 2016

**VISTI:**

- la Direttiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la Direttiva 2009/73/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata ed integrata;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge 239/04);
- la legge 3 agosto 2007, n. 125 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73/07 (di seguito: legge 125/07);
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- la legge 13 agosto 2010, n. 129;
- il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
- il decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80 (di seguito: decreto-legge 47/14);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 21, di “Attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, recante modifica delle direttive 93/13/CEE e 1999/44/CE e che abroga le direttive 85/577/CEE e 97/7/CE”;
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (di seguito: decreto legislativo 102/14);
- il vigente Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane o TIVG dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità);
- il vigente Testo integrato delle disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale o TISG;
- il vigente Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 o TUDG;
- il vigente Testo integrato morosità gas o TIMG;

- il vigente Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali (di seguito: Codice di condotta commerciale);
- il vigente Codice di rete tipo per la distribuzione del gas naturale (di seguito: Codice di rete tipo per la distribuzione);
- la deliberazione dell’Autorità n. 138/04 (di seguito: deliberazione 138/04), come successivamente modificata ed integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 25 giugno 2007, n. 144/07 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- la deliberazione dell’Autorità 31 maggio 2012, 229/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 229/2012/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 20 dicembre 2012, 555/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 555/2012/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2013, 619/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 619/2013/R/gas);
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 631/2013/R/gas, come successivamente modificato ed integrato;
- la deliberazione dell’Autorità 6 febbraio 2014, 40/2014/R/gas (di seguito: deliberazione 40/2014/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 19 giugno 2014, 296/2014/R/gas (di seguito: deliberazione 296/2014/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 31 luglio 2014, 398/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 398/2014/R/eel) e, in particolare, l’Allegato A, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: Allegato A);
- la deliberazione dell’Autorità 9 ottobre 2014, 486/2014/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 4 gennaio 2015, 3/2015/A, recante “Quadro strategico dell’Autorità per il quadriennio 2015-2018” (di seguito: Quadro Strategico per il quadriennio 2015-2018);
- la deliberazione dell’Autorità 19 marzo 2015, 117/2015/R/gas (di seguito: deliberazione 117/2015/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 9 aprile 2015, 162/2015/R/com (di seguito: deliberazione 162/2015/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 29 maggio 2015, 258/2015/R/com (di seguito: deliberazione 258/2015/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 6 agosto 2015, 418/2015/R/com (di seguito: deliberazione 418/2015/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 6 agosto 2015, 419/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 419/2015/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 14 ottobre 2015, 487/2015/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 10 marzo 2016, 100/2016/R/com (di seguito: deliberazione 100/2016/R/com);
- il documento per la consultazione 30 luglio 2015, 405/2015/R/com (di seguito: documento per la consultazione 405/2015/R/com);
- il documento per la consultazione 20 novembre 2015, 559/2015/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 559/2015/R/gas);

- la determina del Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità 20 marzo 2015, n. 4/2015 (di seguito: determina 4/2015);
- la determina del Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità 7 agosto 2015, n. 15/2015 (di seguito: determina 15/2015).

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 296/2014/R/gas, l'Autorità ha approvato le disposizioni in tema di procedure di accreditamento, primo popolamento e successivo aggiornamento del Registro Centrale Ufficiale (di seguito: RCU) del Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII o Sistema) per il settore del gas naturale, calendarizzando le diverse attività in modo tale da garantire un idoneo percorso di consolidamento del RCU nel corso dell'anno 2015; in particolare, poi, il comma 3.2 della medesima deliberazione prevede che l'aggiornamento dei dati rilevanti sia effettuato nel tempo massimo di due giorni lavorativi, a seguito della variazione dei dati costituenti il RCU;
- la deliberazione 162/2015/R/com ha stabilito che le imprese di distribuzione del gas con più di 50.000 punti di riconsegna (di seguito: PdR) serviti siano tenute a utilizzare in via esclusiva, a partire dall'1 dicembre 2015, la Porta di Comunicazione nell'attuazione dei processi trattati nel SII che richiedono interazioni tempestive, garantendo, così, un'interazione diretta e automatica tra il sistema informatico dell'utente e l'infrastruttura centrale del SII, in modalità *Application-to-Application*;
- in coerenza con quanto indicato dal Quadro Strategico per il quadriennio 2015-2018, nell'ambito del quale è stato declinato l'obiettivo strategico *OS10 - Aumento della concorrenza del mercato*, inerente, tra l'altro, alle attività di sviluppo del SII, con la deliberazione 418/2015/R/com, l'Autorità ha approvato, per il settore del gas, disposizioni in tema di accreditamento al SII delle controparti commerciali, di estensione del servizio di *pre-check* e di gestione nell'ambito del SII delle anagrafiche messe a disposizione ai sensi del TISG;
- con la medesima deliberazione sono state, inoltre, introdotte integrazioni alla deliberazione 296/2014/R/gas in materia di aggiornamento dei dati costituenti il RCU, al fine di garantire l'aggiornamento c.d. *on condition*, con riferimento agli esiti di tutte le prestazioni richieste all'impresa di distribuzione per le quali gli scambi informativi tra le parti sono standardizzati, nonché un aggiornamento continuo del RCU, con riferimento ad eventuali errori materiali riscontrati dall'utente della distribuzione (di seguito: UdD) o nella conoscenza di quest'ultimo.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con la deliberazione 398/2014/R/eel, l'Autorità ha definito, per il settore elettrico, le disposizioni funzionali all'acquisizione della titolarità di un punto di prelievo attivo da parte di un nuovo cliente finale (di seguito: voltura), definendo le modalità di gestione del processo per il tramite del SII nell'allegato A alla medesima;
- l'esecuzione di una voltura per il tramite del SII avviene nell'ambito del più generale processo di "attivazione contrattuale", in esito al quale il RCU è aggiornato

- con i dati identificativi del nuovo cliente finale e l'impresa di distribuzione rileva e mette a disposizione i dati funzionali all'avvio del nuovo contratto;
- in particolare, poi, confermando la precedente prassi diffusa tra gli operatori (venditori e distributori) che configurava la voltura come una prestazione garantita, tendenzialmente, dal venditore controparte del precedente cliente finale, al quale venditore si rivolgeva il nuovo cliente finale che aveva necessità di acquistare la titolarità del punto di prelievo in luogo del precedente cliente (e concludere, sempre in luogo di quest'ultimo, il correlativo contratto di fornitura col venditore) è stato disciplinato:
    - a) nel Titolo III dell'Allegato A, il caso in cui la preesistente controparte commerciale dia seguito alla richiesta del nuovo cliente finale, individuando le modalità e le tempistiche per la gestione del processo di attivazione contrattuale;
    - b) nel Titolo IV dell'Allegato A, il caso di diniego da parte della preesistente controparte commerciale nell'ambito del mercato libero e il processo di attivazione contrattuale nel caso di richiesta di voltura formulata da una nuova controparte commerciale, con le relative modalità e tempistiche di gestione, nonché quelle inerenti all'attivazione dei servizi di salvaguardia o di maggior tutela;
  - per quanto attiene all'interazione tra il cliente finale e il venditore, viene esplicitamente richiamato l'adempimento, a carico di quest'ultimo, dell'obbligo di cui all'articolo 5 del decreto-legge 47/14, ossia della verifica che il nuovo cliente finale soddisfi i requisiti ivi previsti per essere titolare del relativo punto di prelievo attivo; tale verifica risulta di fondamentale importanza, ai fini dell'accettazione della voltura, soprattutto nei casi in cui il cliente preesistente non abbia manifestato espressamente la propria rinuncia alla titolarità del punto;
  - con riferimento alle modalità di implementazione, l'articolo 3, della deliberazione 398/2014/R/eel, ha stabilito che le fasi attuative del processo fossero articolate secondo una metodologia che consentisse di accertare la piena affidabilità del Sistema in relazione a ciascuna attività svolta prima del suo effettivo rilascio, assicurando anche l'esecuzione di opportuni passaggi intermedi di sperimentazione e *test* di corretto funzionamento e impegnando l'Acquirente Unico, in qualità di Gestore del SII, a trasmettere due relazioni di dettaglio sulle attività effettuate e sugli esiti delle medesime;
  - con la deliberazione 419/2015/R/eel è stata fissata, all'1 novembre 2015, l'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'Allegato A, sulla base delle risultanze riportate nelle suddette relazioni.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- l'Allegato A alla deliberazione 398/14 prevede, all'articolo 3, commi 2 e 3, due discipline diverse in ordine all'accettazione e al rifiuto della richiesta di voltura a seconda che la richiesta stessa sia presentata a un venditore del mercato libero o a un esercente del servizio di maggior tutela o di salvaguardia; ciò in quanto:

- nel primo caso, la preesistente controparte commerciale è libera di rifiutare la richiesta di voltura;
- l'esercente la maggior tutela e il servizio di salvaguardia, in quanto soggetti a specifico obbligo a contrarre, ai sensi della legge 125/07 (nei confronti del cliente finale che non abbia trovato un venditore sul libero mercato), non hanno titolo per rifiutare la richiesta di voltura (né di rifiutare l'eventuale erogazione della fornitura relativa al cliente finale cui sia stato rifiutata la voltura ai sensi del precedente alinea);
- nel settore del gas naturale, analogo obbligo a contrarre a quello previsto in capo agli esercenti la maggior tutela e la salvaguardia, è sancito dalla legge 239/04 che, all'articolo 1, comma 46, ha previsto l'individuazione di un fornitore di ultima istanza (di seguito: FUI) al fine di assicurare la fornitura di gas naturale ai clienti finali allacciati alla rete che restino privi di un venditore, o non siano in grado di trovarne uno; ciò comporta che, qualora un cliente finale intenda acquisire la titolarità di un punto di prelievo in luogo di altro cliente al momento servito dal FUI, quest'ultimo non può rifiutare la richiesta di voltura (purché ovviamente il nuovo cliente soddisfi i requisiti per beneficiare del servizio);
- le considerazioni svolte al precedente punto non valgono, invece, con riferimento al c.d. servizio di *default* erogato nell'ambito della rete di distribuzione (di seguito: SdD distribuzione); infatti, il SdD distribuzione, sebbene possa essere erogato anche da una società di vendita, non è assimilabile a tale attività, ma consiste in un servizio funzionale a garantire il bilanciamento della rete di distribuzione nei casi in cui un cliente finale si renda responsabile di prelievi dalla rete senza averne titolo (in quanto rimasto privo di venditore e non sia possibile l'attivazione del FUI - c.d. prelievi diretti);
- il SdD distribuzione, in altre parole, ha la principale finalità di garantire la corretta contabilizzazione del gas consumato da un cliente finale che non ne ha titolo, fintanto che il relativo punto di prelievo non sia fisicamente disalimentato (ponendo fine ai prelievi diretti); in tale contesto, sebbene il SdD distribuzione si attivi in modo automatico e senza soluzione di continuità, non è configurabile in capo all'esercente il servizio un obbligo a contrarre analogo a quello previsto per il FUI: il SdD distribuzione, infatti, opera solo nei confronti di clienti finali titolari di punti di prelievo attivi e fintanto che tale punto non sia fisicamente disalimentato (salva la facoltà del cliente di trovare nel frattempo un venditore nel mercato libero che ottenga lo *switching* del relativo punto).

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- la deliberazione 138/04 disciplina, tra il resto, le condizioni di accesso al servizio di distribuzione da parte di un UdD che avvii una nuova fornitura ad uno o più clienti finali forniti in precedenza da altri UdD (*switching*);
- la medesima deliberazione definisce modalità e tempistiche per richiedere, all'impresa di distribuzione, la cessazione amministrativa, funzionale per l'UdD ad estinguere la propria responsabilità per i prelievi presso uno o più punti per i quali

questi non ha più la necessità di dare esecuzione fisica di un contratto di fornitura che sia stato risolto (per qualunque motivo);

- qualora a fronte dell'avvenuta cessazione amministrativa, per motivi diversi dalla morosità, non sia pervenuta o non vada a buon fine una richiesta di accesso per *switching*, l'impresa di distribuzione deve procedere all'attivazione dei servizi di ultima istanza, di cui al TIVG (FUI o SdD distribuzione);
- con la deliberazione 117/2015/R/gas, l'Autorità ha approvato la riforma della regolazione in materia di misura dei PdR allacciati a rete di distribuzione, anche in attuazione del decreto legislativo 102/14, intervenendo, tra l'altro, in tema di frequenze minime di lettura e di messa a disposizione dei dati di misura, disciplinati dal TIVG; con la determina 4/2015 del Direttore della Direzione Mercati sono state approvate modifiche ed integrazioni alla disciplina in tema di standard di comunicazione, al fine di ricomprendere la standardizzazione dei flussi relativi alla messa a disposizione di misure di cui al TIVG;
- con lo scopo di incentivare il ricorso all'autolettura, la suddetta deliberazione ha introdotto disposizioni volte a favorire l'impiego dell'autolettura validata in mancanza di una misura rilevata dall'impresa di distribuzione, anche con riguardo alle richieste di *switching*; peraltro, prevedendo per queste ultime, in determinate condizioni, una riduzione del tempo a disposizione dell'impresa di distribuzione per la validazione del dato acquisito e la successiva trasmissione all'UdD;
- con la deliberazione 258/2015/R/com, l'Autorità ha approvato i primi interventi in materia di morosità nei mercati *retail* dell'energia elettrica e del gas naturale, nonché la revisione dei tempi dello *switching* per il settore del gas naturale; con la determina 15/2015 del Direttore della Direzione Mercati sono state approvate, tra l'altro, le modifiche ed integrazioni alla disciplina in tema di standard di comunicazione funzionali all'attuazione delle disposizioni di cui alla predetta deliberazione, nonché al Codice di condotta commerciale;
- in esito al documento per la consultazione 405/2015/R/com, con cui l'Autorità ha illustrato gli interventi relativi alle modalità di fatturazione dei consumi ai clienti finali del mercato *retail* di energia elettrica e di gas naturale, in coerenza con il vigente contesto normativo e con l'evoluzione dello stesso definita dal decreto legislativo 102/14, è stata approvata la deliberazione 100/2016/R/com;
- la predetta deliberazione, nel confermare, con riferimento alla voltura, l'obbligo in capo ai venditori di mettere a disposizione dei propri clienti almeno una modalità di raccolta dell'autolettura, secondo quanto indicato al comma 16.1 del TIVG, per i soli punti non letti mensilmente con dettaglio giornaliero, ha previsto che:
  - a) l'autolettura possa essere effettuata dal cliente finale richiedente nel periodo compreso tra il quinto giorno lavorativo precedente ed il terzo giorno lavorativo successivo alla data di decorrenza della fornitura;
  - b) nel caso di assenza del dato rilevato dall'impresa di distribuzione, l'autolettura validata sia equiparata ad una misura effettiva validata.

#### CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 229/2012/R/gas, l'Autorità ha emanato le nuove disposizioni in materia di *settlement*, contenute nel TISG, definendo:
  - c) un'architettura basata su due sessioni: quella di bilanciamento, che viene svolta mensilmente entro il giorno 28 di ciascun mese con riferimento al mese precedente e quella di aggiustamento, che permette di regolare le partite economiche che derivano dalle differenze tra i dati di prelievo determinati nella sessione di bilanciamento e quelli determinati sulla base di misure effettive o rettifiche di errori di misura pervenuti successivamente;
  - d) una nuova disciplina in relazione alla c.d. mappatura dei rapporti commerciali in modo tale che sia possibile: definire la filiera dei rapporti contrattuali prima dell'inizio del mese di competenza; identificare in modo chiaro ed univoco il rapporto tra utente del bilanciamento (di seguito: UdB) e UdD, con il concorso delle parti interessate; consentire l'attivazione dei servizi di ultima istanza di cui al Titolo IV del TIVG nei casi di assenza di relazioni di corrispondenza valide, cioè nei casi di non chiusura della filiera;
  - e) le attività nella responsabilità delle imprese di distribuzione, tra le quali, la determinazione e la messa a disposizione del responsabile del bilanciamento (di seguito: RdB), e di ciascun UdD per quanto di pertinenza, dell'aggregazione dei prelievi per punto di consegna della rete di distribuzione, sempre nel mese successivo a quello di competenza;
  - f) le attività nella responsabilità del RdB, tra le quali, la profilazione dei prelievi mensili di competenza di ciascun UdD ai fini della determinazione delle partite fisiche giornaliere di competenza di ciascun UdB;
- con la deliberazione 555/2012/R/gas, recante ulteriori disposizioni funzionali all'avvio del *settlement*, è stato introdotto, tra l'altro, il termine massimo di un giorno lavorativo dalla ricezione della richiesta per la gestione dei primi accessi alla rete di distribuzione, così da consentire all'UdD richiedente - e agli UdB ai quali devono essere ricondotti i prelievi relativi ai punti di riconsegna nella sua titolarità - di coordinare le attività di richiesta di conferimento di capacità, di formulazione della richiesta di accesso e di creazione delle relazioni di corrispondenza, entro il termine massimo di definizione della matrice di cui all'articolo 21 del TISG;
- con la deliberazione 619/2013/R/gas sono state approvate nuove disposizioni in tema di bilancio provvisorio, in linea con i principi che governano il processo del *settlement*, prevedendo sessioni di bilanciamento provvisorie giornaliere effettuate dal RdB sulla base di dati aggregati, messi a disposizione dall'impresa di distribuzione ad inizio anno termico, garantendo l'aggiornamento delle informazioni in data successiva a quella di prima messa a disposizione nei casi di *switching* e di attivazioni/disattivazioni della fornitura.

#### CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con il documento per la consultazione 559/2015/R/gas, in attuazione delle suddette previsioni del Quadro Strategico per il quadriennio 2015-2018, l'Autorità ha illustrato i propri orientamenti in merito all'implementazione, per il tramite del SII, del processo di voltura anche per il settore del gas naturale in analogia a quanto approvato per il settore elettrico con la deliberazione 398/2014/R/eel;
- fermi restando le responsabilità, i compiti e il flusso di comunicazioni individuati per il settore elettrico, sopra brevemente richiamati, con specifico riferimento agli aspetti peculiari del settore gas, sono stati sviluppati i seguenti punti:
  - g) l'opportunità di confermare le disposizioni di cui al comma 4.2 del TIVG, ossia l'obbligo per la controparte commerciale di fare un'offerta con le condizioni del servizio tutelato, unitamente alle altre proposte dallo stesso definite, se il cliente finale che richiede la voltura è in possesso dei requisiti necessari;
  - h) in caso di non accettazione della richiesta di voltura, l'obbligo in capo all'UdD di comunicare la cessazione amministrativa non più all'impresa di distribuzione ma al SII, entro due giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di risoluzione contrattuale della controparte commerciale cui è abbinato;
  - i) in caso di esercizio del recesso da parte della preesistente controparte commerciale ed in mancanza di una richiesta di disattivazione del PdR da parte del precedente cliente finale, l'attivazione dei servizi di ultima istanza in relazione a quest'ultimo; su questo specifico punto, è stata posta in consultazione l'opportunità di introdurre un obbligo di disattivazione del punto;
  - j) l'elenco dei dati funzionali alla richiesta di attivazione contrattuale che la controparte commerciale deve trasmettere al SII in fase di accettazione della richiesta;
  - k) con riferimento alla raccolta e al trattamento dei dati di misura in occasione della voltura, l'opportunità di valutare le possibili soluzioni sulla base della tipologia di misuratore installato, se interrogabile da remoto o meno, alla luce del grado di avanzamento del piano di *roll out* degli *smart meter*; in particolare, poi, in considerazione della regolazione vigente in tema di prestazioni assoggettate alla disciplina della preventivazione rapida ai sensi della Parte II del TUDG e di quanto previsto in tema di prezziari delle singole imprese di distribuzione, è stata illustrata la possibilità del cliente finale richiedente di effettuare l'autolettura o di richiedere l'uscita del personale dell'impresa di distribuzione per l'acquisizione del dato di misura, anche su appuntamento nel caso di misuratore non accessibile;
  - l) sempre per quanto concerne il tema della misura, l'introduzione di un termine massimo per l'inoltro del dato di autolettura, dall'UdD all'impresa di distribuzione, pari a due giorni lavorativi dalla data di attivazione contrattuale; mentre, quale data ultima di messa a disposizione ai soggetti interessati da parte dell'impresa di distribuzione è stata confermata quella già adottata per il settore elettrico, ossia 5 giorni lavorativi dalla data di attivazione contrattuale;



- m) in caso di attivazione contrattuale, in corso mese, con una nuova controparte commerciale servita da un diverso UdD:
- la necessità di verificare se quest'ultimo risulti già accreditato alla rete di distribuzione cui è allacciato il PdR interessato dalla richiesta e, in caso contrario, attivare la fornitura con data di decorrenza dal primo giorno del primo mese utile, una volta noto l'esito positivo della procedura di accesso di cui alla deliberazione 138/04;
  - per i punti non letti mensilmente con dettaglio giornaliero, la possibilità di trascurare gli effetti connessi alle attività svolte dal RdB ai fini del *settlement*, dovuti principalmente al fatto che la determinazione dei prelievi giornalieri di competenza dei due UdD avverrebbe profilando i consumi mensili associati a ciascuno, messi a disposizione dall'impresa di distribuzione, su tutto il mese e non esclusivamente in relazione ai periodi in cui risultano controparti commerciali del cliente finale;
  - in seguito all'aggiornamento del RCU, l'opportunità di prevedere che l'impresa di distribuzione sia tenuta ad attribuire il PdR al nuovo UdD nei propri sistemi informativi, rendendogli accessibile l'anagrafica del PdR, ai sensi della regolazione in materia di standard di comunicazione, come modificata a seguito del cambiamento di intestazione, a decorrere dalla data di attivazione contrattuale;
  - con riferimento alla predisposizione dei bilanci provvisori, l'opportunità di introdurre una comunicazione specifica da parte del SII a favore del RdB e dell'impresa di trasporto connessa all'impianto di distribuzione.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- in termini generali, la quasi totalità dei soggetti che hanno preso parte alla consultazione ha manifestato preoccupazione sui possibili comportamenti opportunistici derivanti dal rifiuto alla richiesta di voltura (da parte della precedente controparte commerciale) non accompagnata dalla richiesta di disattivazione da parte del precedente cliente finale;
- contestualmente, con riferimento a quanto richiamato alla precedente lettera i), si sono detti contrari alla disattivazione della fornitura - tranne un soggetto, che concorda nella misura in cui questa produca effetti simili a quelli di una cessazione amministrativa - proponendo di valutare una soluzione che preveda l'attivazione dei servizi di ultima istanza con riferimento al nuovo cliente finale;
- al riguardo, una associazione di operatori sollecita un maggior coinvolgimento del precedente cliente finale nella fase di presentazione della richiesta; mentre, un'altra associazione ed un operatore propongono che, in caso di non accettazione da parte della preesistente controparte commerciale, questa sia tenuta a darne notifica anche al precedente cliente finale, evidenziandogli l'opportunità di richiedere la disattivazione del punto;
- non si registrano pareri discordanti con gli orientamenti sintetizzati alla precedente lettera g); mentre, una impresa di distribuzione non condivide che la comunicazione

di cessazione amministrativa venga trasmessa al SII, secondo quanto esplicitato alla precedente lettera h);

- la maggior parte dei soggetti che hanno partecipato alla consultazione concorda con il flusso di comunicazioni descritto e, con riferimento alla precedente lettera j), in diversi hanno indicato - quali dati da trasmettere al SII, nell'ambito della comunicazione di richiesta di attivazione contrattuale - quelli ad oggi previsti per l'attivazione della fornitura dalla regolazione in materia di standard di comunicazione, compresi categoria d'uso, prelievo annuo e profilo di prelievo, in modo anche da garantire l'aggiornamento del RCU; su questo specifico punto, una associazione di operatori ed una impresa di distribuzione precisano che il Sistema dovrebbe sostituirsi alle imprese di distribuzione nell'effettuazione di una serie di controlli di congruità sui dati sopraccitati;
- alcuni evidenziano che i due giorni lavorativi a disposizione della controparte commerciale per effettuare le comunicazioni ai clienti, nonché quella nei confronti del SII, funzionale all'attivazione contrattuale, sono una tempistica troppo stringente, considerati i diversi compiti da assolvere, anche per il settore elettrico;
- due associazioni di operatori e una impresa di distribuzione rilevano la mancanza di esplicite regole di priorità da applicare nel caso in cui, per lo stesso PdR, siano presentate più richieste di prestazioni o risultino in gestione da parte dell'impresa di distribuzione nello stesso periodo.

#### **CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con riferimento a quanto illustrato in tema di misura, in molti condividono il ricorso all'autolettura acquisita dal cliente finale richiedente e suggeriscono di utilizzare i flussi standardizzati già impiegati per la trasmissione delle misure; una associazione di operatori e due operatori richiedono il trasferimento del dato di autolettura direttamente nell'ambito della comunicazione funzionale all'attivazione contrattuale, trasmessa al SII dalla controparte commerciale;
- un operatore rileva l'opportunità di fissare un periodo temporale per l'acquisizione dell'autolettura, proponendo che esso venga individuato tra il secondo giorno lavorativo precedente alla decorrenza della voltura e il terzo giorno successivo alla medesima, riconoscendo un giorno lavorativo alla controparte commerciale per inoltrarla all'impresa di distribuzione, che avrebbe a disposizione tre giorni lavorativi per la validazione;
- pur evidenziando che, per il settore del gas naturale, la quasi totalità delle volture avviene con contestuale comunicazione del dato di autolettura, due associazioni di operatori rilevano come sia critica l'attribuzione della responsabilità per la fissazione dell'appuntamento; si preferisce, comunque, la soluzione a favore del venditore, che è già tenuto a farlo per le prestazioni di qualità commerciale ai sensi della Parte II del TUDG;
- una associazione di operatori ed un operatore ritengono che la data di decorrenza della voltura dovrebbe essere coerente con la data di effettiva esecuzione della lettura, se questa è validata in tempo utile;

- la totalità dei soggetti che hanno preso parte alla consultazione condivide, infine, il termine ultimo di messa a disposizione della misura da parte dell'impresa di distribuzione come richiamata alla precedente lettera l).

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- in relazione agli orientamenti connessi alle procedure di *settlement*, diversi soggetti rimarcano che l'attivazione con un nuovo fornitore dovrebbe seguire le modalità e le tempistiche ad oggi previste in tema di *switching*;
- un'associazione di operatori ritiene che il controllo sulla possibilità di un UdD di accettare una richiesta di voltura, con decorrenza in corso mese, debba essere posto in capo al SII, che ha gli strumenti per verificare se quel dato UdD stia già operando al punto di consegna della rete di distribuzione cui è allacciato il PdR oggetto della richiesta;
- con riferimento agli orientamenti connessi alla predisposizione dei bilanci, solo una impresa di trasporto ha manifestato delle perplessità circa l'introduzione di scambi informativi con un soggetto ulteriore, diverso dall'impresa di distribuzione.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- la voltura semplice è una delle prestazioni di qualità commerciale:
  - n) soggette a preventivo rapido a cura del venditore, ai sensi della Parte II del TUDG, anche se non è prevista l'applicazione di uno standard specifico o generale alla medesima;
  - o) per la quale l'impresa di distribuzione, secondo quanto previsto dal Codice di rete tipo per la distribuzione, esegue l'azzeramento del progressivo dei consumi, tranne che in caso di cambio di titolare del punto per successione *mortis causa*;
  - p) la cui erogazione è effettuata dall'impresa di distribuzione dietro accettazione da parte del cliente finale, per il tramite del venditore, di un corrispettivo definito nel prezzario della stessa e pubblicato sul proprio sito *internet*;
- per quanto concerne le misure rilevate in occasione della voltura, al comma 8.1 della Parte I del TUDG è fatto esplicito divieto, ai soggetti responsabili del servizio di misura, di addebitare corrispettivi che non siano regolati nella medesima disciplina per prestazioni fornite nell'ambito dello svolgimento del servizio;
- dalla consultazione è emersa una generale esigenza di semplificazione e razionalizzazione tramite l'individuazione di un corrispettivo unico nazionale da applicarsi alle richieste di voltura, superando quanto attualmente previsto dai prezzari adottati dalle diverse imprese di distribuzione, in analogia a quanto fatto per le prestazioni di attivazione e disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale per le quali sono stati stabiliti dei contributi in quota fissa (Tabella 11, Parte I del TUDG);
- dalla consultazione è, altresì, emersa la richiesta di spostare in avanti l'entrata in vigore della nuova disciplina.

#### **CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- è stato, altresì, segnalato che la definizione di voltura introdotta dalla deliberazione 398/2014/R/eel per il settore dell'energia elettrica, ancorandosi alla nozione di variazione nell'intestazione di un contratto esistente, potrebbe ammettere interpretazioni eccessivamente restrittive tali da escludere la possibilità che, in sede di voltura, la preesistente controparte commerciale formuli al nuovo cliente finale nuove offerte commerciali differenti dal contenuto del contratto in essere col precedente cliente;
- la predetta esigenza trova maggior rilievo nel settore del gas, in cui ogni venditore - rispetto a un cliente finale che abbia i requisiti per beneficiare del servizio di tutela - è, ai sensi del comma 4.2 del TIVG, tenuto comunque a offrire le condizioni economiche di tale servizio (unitamente ad altre eventuali condizioni che egli intenda offrire);
- a ben vedere, l'elemento che, alla luce della regolazione dall'Autorità, caratterizza una voltura è la presenza di un contratto di fornitura (anche nuovo, rispetto a quello in precedenza concluso tra venditore e precedente cliente finale) di cui sia parte il cliente finale nuovo titolare del punto, contratto concluso da quest'ultimo cliente col precedente venditore; non è, pertanto, necessario che vi sia continuità e identità di contenuti tra quest'ultimo contratto di fornitura e il contratto che legava il venditore e il precedente cliente finale;
- una definizione di voltura in termini di variazione della titolarità di un punto in capo a un cliente finale che sia controparte di un contratto di fornitura, anziché di variazione della intestazione di un contratto di fornitura in essere, pertanto, potrebbe consentire, se estesa anche al settore elettrico, che il nuovo cliente finale e la preesistente controparte commerciale negozino nuove condizioni contrattuali contestualmente alla voltura.

#### **RITENUTO NECESSARIO:**

- confermare gli orientamenti illustrati nel documento per la consultazione 559/2015/R/gas in relazione sia alla gestione del processo, sia alle fasi di implementazione nell'ambito del SII, nonché alla metodologia adottata, in coerenza con quanto approvato per il settore elettrico, dando iniziale priorità al processo di voltura contrattuale semplice, anche al fine di consentire l'aggiornamento completo e tempestivo del RCU necessario per la futura gestione del processo di *switching*, rimandando la definizione del processo di voltura con contestuale cambio di fornitore, anche nei casi di decorrenza a partire dal primo giorno del mese;
- pur confermando che la voltura possa essere richiesta solo al venditore preesistente sul punto, anche in considerazione delle disposizioni in materia di *switching*, modificare la vigente definizione di voltura nei termini chiariti nel precedente gruppo di considerati;

- apportare la suddetta modifica anche alla definizione vigente per il settore elettrico, in modo tale che la preesistente controparte commerciale possa proporre al cliente finale richiedente anche altre offerte, alternative a quella già attiva sul punto;
- alla luce di quanto emerso dalla consultazione e tenendo conto del *set* di dati rilevanti costituenti ad oggi il RCU gas, stabilire che la comunicazione di attivazione contrattuale debba riportare almeno le informazioni già previste dalla regolazione in materia di standard di comunicazione per la prestazione di attivazione non soggetta alla disciplina di cui alla deliberazione 40/2014/R/gas, insieme all'indicazione che il cliente finale richiedente è in possesso dei requisiti per l'accesso al servizio di tutela e alla tipologia di voltura richiesta (ordinaria, *mortis causa* e incorporazione societaria);
- non accogliere la richiesta avanzata in consultazione, stabilendo che il Sistema effettui solo i controlli funzionali alla gestione della comunicazione di voltura; invece, accogliere l'istanza relativa all'attribuzione al SII della verifica inerente all'UdD entrante e al suo accreditamento o meno alla rete di distribuzione cui è allacciato il PdR interessato, prevedendo un esito negativo della richiesta nel caso in cui l'UdD non abbia già accesso alla rete di distribuzione;
- confermare la tempistica dei due giorni lavorativi a disposizione della controparte commerciale per effettuare le comunicazioni ai clienti e al SII, funzionali all'attivazione contrattuale, in quanto fissata - per entrambi i settori, elettrico e gas - in coerenza con l'obbligo vigente, ai sensi della regolazione della qualità commerciale del servizio di distribuzione (per il gas, la Parte II del TUDG), di inoltrare una richiesta di prestazione all'impresa di distribuzione entro due giorni lavorativi dalla data di ricevimento dal cliente finale;
- in analogia a quanto disposto per il settore elettrico, e per i medesimi motivi posti a base della relativa scelta regolatoria, non accogliere quanto emerso dalla consultazione circa la sollecitazione a far coincidere la data di voltura con la data di effettuazione della lettura, poiché si ritiene imprescindibile garantire al cliente finale la certezza della data di attivazione contrattuale;
- fermo restando l'aggiornamento del RCU, rinviare a successivo provvedimento le valutazioni circa le tempistiche di aggiornamento delle informazioni, collegate all'uso del gas e inerenti al nuovo cliente finale, ai fini della determinazione della frequenza di misura ai sensi del TIVG e delle partite fisiche ed economiche ai sensi del TISG.

**RITENUTO, INOLTRE, NECESSARIO:**

- con specifico riferimento agli aspetti inerenti al rifiuto da parte della preesistente controparte commerciale (che sia operatore nel mercato libero) a dar seguito alla richiesta di voltura presentata dal nuovo cliente finale, stabilire quanto segue, in analogia a quanto già deciso per il settore elettrico, seppur nei limiti imposti dalle specificità del settore del gas naturale sopra chiarite (con particolare riferimento alla differente natura del SdD distribuzione) e tenuto in considerazione l'attuale scenario di evoluzione delle tutele:

- q) verificati i titoli del cliente finale a chiedere la voltura, la preesistente controparte commerciale abbia diritto di recedere dal contratto di fornitura, in essere alla data di presentazione della richiesta di voltura per il punto di riconsegna interessato, in deroga a quanto previsto dalla regolazione in tema di tempistiche minime per recesso unilaterale dell'esercente, dandone comunicazione all'UdD e al cliente finale;
- r) l'UdD associato alla preesistente controparte commerciale debba notificare al SII la sua richiesta di cessazione amministrativa entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di recesso di cui alla precedente lettera q); in conseguenza della cessazione amministrativa qualora non intervenga un'attivazione contrattuale con una nuova controparte commerciale, nei confronti del precedente cliente finale dovrà essere attivato il FUI oppure, qualora non vi siano i requisiti per una tale attivazione, il punto dovrà essere disalimentato; la comunicazione di cessazione amministrativa dovrà essere corredata degli elementi informativi funzionali già previsti dalla regolazione vigente ai sensi della deliberazione 138/04 e sarà trasmessa al SII;
- s) per i casi di cui alla precedente lettera q), qualora posseda i requisiti per l'accesso al servizio di fornitura di ultima istanza, il nuovo cliente finale, che non trovi un altro venditore, possa comunque ricorrere al FUI (laddove ne abbia diritto) con modalità operative di accesso al servizio che saranno definite successivamente, in considerazione del prossimo procedimento di definizione delle nuove procedure concorsuali per l'individuazione degli esercenti il FUI e, più in generale, delle evoluzioni normative e regolatorie in materia di revisione e superamento delle tutele;
- t) qualora, ai sensi della precedente lettera r), il PdR debba essere disalimentato, l'impresa di distribuzione effettua la disattivazione, la quale prestazione potrà avere:
- esito positivo, permettendo così al nuovo cliente finale di richiedere una nuova attivazione della fornitura;
  - esito negativo, con la conseguente attivazione del SdD distribuzione direttamente nei confronti del nuovo cliente finale (sulla base delle informazioni trasmesse all'impresa di distribuzione dall'UdD associato alla preesistente controparte commerciale);
- chiarire che, qualora il PdR si trovi servito dal FUI, quest'ultimo sia tenuto ad accogliere la richiesta di voltura, qualora ne sussistano i presupposti, con la conseguenza che, in difetto, si debba procedere ai sensi delle predette lettere r) e t) alla disattivazione del PdR;
  - chiarire altresì che, qualora il PdR sia oggetto del SdD distribuzione, l'esercente non possa accettare richieste di voltura, ma trovino applicazione le disposizioni relative al servizio, in particolare gli obblighi di disalimentazione posti dal TIVG in capo all'impresa di distribuzione.

**RITENUTO, INOLTRE, NECESSARIO:**

- in coerenza con le disposizioni in tema di fatturazione di chiusura sopra richiamate e, in analogia a quanto previsto dalla disciplina in tema di misura in occasione di uno *switching*, stabilire che, con riferimento ai punti non letti mensilmente con dettaglio giornaliero:
  - w) l'impresa di distribuzione sia tenuta ad effettuare la rilevazione del dato di misura;
  - x) in caso di autolettura del cliente finale richiedente, comunicata già in fase di richiesta, la controparte commerciale debba trasmettere il dato di misura direttamente al SII nell'ambito della comunicazione funzionale all'attivazione della fornitura, insieme con le altre informazioni previste; in caso contrario, la controparte commerciale sia tenuta a rendere disponibile l'autolettura del cliente finale all'impresa di distribuzione, per il tramite del proprio utente della distribuzione, entro un giorno lavorativo dal ricevimento o, se acquisita prima della comunicazione di attivazione contrattuale, entro il giorno lavorativo successivo alla data di attivazione indicata nella medesima comunicazione, utilizzando i flussi informativi standardizzati previsti dalla regolazione in materia;
  - y) in tutti i casi di indisponibilità della misura, il dato messo a disposizione dall'impresa di distribuzione debba essere stimato e validato, sulla base dei criteri già vigenti ai sensi dell'articolo 15bis del TIVG;
  - z) l'impresa di distribuzione sia tenuta a procedere alla validazione dell'autolettura ed a comunicarne l'esito, utilizzando i flussi informativi standardizzati previsti dalla regolazione in materia, al più tardi entro il termine di messa a disposizione di cui alla successiva lettera bb);
  - aa) se necessario, l'impresa di distribuzione riconduca il dato di misura validato, rilevato dal cliente finale o dalla medesima, alla data di attivazione contrattuale sulla base del profilo di prelievo standard associato al PdR. Il dato così ottenuto è assunto convenzionalmente come lettura alla data di attivazione contrattuale e caratterizzato come effettivo;
  - bb) l'impresa di distribuzione sia tenuta a rendere disponibile all'UdD associato alla preesistente controparte commerciale, all'UdD associato alla nuova controparte commerciale e contestualmente al SII, il dato di lettura alla data di attivazione contrattuale entro 5 giorni lavorativi dalla data di attivazione contrattuale;
- prevedere che i dati di misura resi disponibili ai sensi dell'articolo 15 del TIVG con specifico riferimento a quelli rilevati ai sensi dell'articolo 14bis, nonché ai punti che rientrano nelle disposizioni di cui al punto 6. della deliberazione 117/2015/R/gas, siano coerenti con le disposizioni di cui al presente provvedimento e, pertanto, che le imprese di distribuzione rendano disponibili agli UdD i soli dati di misura afferenti al periodo in cui i medesimi soggetti risultano associati al PdR;
- confermare quanto illustrato in consultazione relativamente alle attività di *settlement* collegate alle richieste di voltura, non introducendo una comunicazione specifica da

parte del SII a favore del RdB per un suo utilizzo ai fini dell'algoritmo di calcolo della sessione di bilanciamento;

- con riferimento alla predisposizione dei bilanci provvisori stabilire che, nei casi di richiesta di voltura gestite ai sensi del Titolo IV dell'Allegato A, il SII trasmetta al RdB l'informazione inerente alla nuova associazione PdR-UdD, in quanto informazione rilevante anche ai fini del monitoraggio dell'esposizione nei confronti dell'utente del trasporto e del bilanciamento;
- dare mandato al Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità affinché con propria determinazione proceda alla standardizzazione degli scambi informativi relativi alla messa a disposizione dei dati di misura rilevati in occasione della voltura;
- prevedere che, con riferimento agli investimenti che le imprese di distribuzione effettueranno nell'adeguamento degli strumenti informativi per la gestione delle attività funzionali all'esecuzione di un nuovo contratto di vendita, possano essere riconosciuti in ambito tariffario i soli investimenti compatibili con le disposizioni di cui al presente provvedimento.

**RITENUTO, INFINE, NECESSARIO:**

- accogliere l'istanza emersa dalla consultazione relativamente alle modalità di gestione di una richiesta di voltura in concomitanza con altre richieste di prestazioni concernenti il medesimo punto, tramite l'individuazione di alcuni principi generali cui l'impresa di distribuzione deve attenersi; nello specifico, chiarire che:
  - cc) con riferimento alla gestione delle prestazioni c.d. "circuitali" richieste dall'UdD preesistente in data antecedente alla data di comunicazione di attivazione contrattuale, l'impresa di distribuzione esegue la richiesta, salvo diversa indicazione del richiedente, per le richieste di voltura che ricadono nell'ambito del Titolo 3; mentre, per le richieste che ricadono nell'ambito del Titolo 4, l'impresa di distribuzione esegue la prestazione solo qualora questa sia prevista in data antecedente alla data di attivazione contrattuale, altrimenti la richiesta di prestazione viene annullata;
  - dd) con riferimento alla gestione delle prestazioni c.d. "circuitali" richieste in data successiva alla data di comunicazione di attivazione contrattuale, l'impresa di distribuzione esegue la prestazione se la data di esecuzione della prestazione è antecedente alla data di attivazione contrattuale, anche se la voltura è stata richiesta da una controparte commerciale diversa dalla preesistente o a meno di indicazioni diverse dal richiedente;
  - ee) con riferimento alla gestione delle richieste di *switching* con data di richiesta antecedente alla comunicazione di attivazione contrattuale, la richiesta non viene eseguita se la data di decorrenza dello *switching* è successiva a quella di attivazione contrattuale; altrimenti, viene eseguita e l'impresa di distribuzione, in seguito alla comunicazione di attivazione contrattuale ricevuta dal SII, comunicherà al SII stesso un esito di inammissibilità. Il SII, a sua volta comunicherà al richiedente che sarà eseguito uno *switching* e che il cliente finale dovrà rivolgersi al venditore entrante che ha formulato la richiesta di *switching*;



- in considerazione del fatto che l'implementazione del processo di voltura elettrico è stato condotto secondo una metodologia che ha consentito di accertare la piena affidabilità del Sistema, confermare le modalità di implementazione illustrate in fase di consultazione, in particolare l'effettuazione delle sole verifiche di funzionamento, prevedendo l'entrata in vigore delle disposizioni all'1 dicembre 2016, così da tenere nella giusta considerazione il programma di attività già approvato, con specifico riferimento ai processi gas gestiti per il tramite del SII, in carico ai diversi soggetti e, soprattutto, alle imprese di distribuzione;
- rinviare a successivo provvedimento l'individuazione di un contributo unico sul territorio nazionale che il cliente finale dovrà corrispondere all'impresa di distribuzione, per il tramite del venditore, a copertura dei costi amministrativi dal medesimo sostenuti per l'esecuzione della prestazione di voltura, in analogia a quanto in vigore per le prestazioni di attivazione e di disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

*Modalità di acquisizione della titolarità di un punto di riconsegna attivo da parte di un cliente finale*

- 1.1 Sono approvate le disposizioni relative alle modalità di acquisizione della titolarità di un punto di riconsegna attivo da parte di un cliente finale, di cui all'Allegato A alla presente deliberazione.

### **Articolo 2**

*Modifiche alla deliberazione 138/04*

- 2.1 All'articolo 16 è aggiunto il seguente comma:  
 “16.10 Per i casi di cui al Titolo IV, comma 6.3, dell'Allegato A alla deliberazione 102/2016/R/com la richiesta di cessazione amministrativa è trasmessa solo al SII secondo le modalità e le tempistiche ivi definite, anche in deroga a quanto previsto dal precedente comma 16.5, lettera b).”

### **Articolo 3**

*Modifiche al TIVG*

- 3.1 All'articolo 4, comma 4.2, dopo le parole “Qualora per l'esecuzione di un nuovo contratto di fornitura sia necessaria” sono eliminate le parole “una voltura oppure”.
- 3.2 Al medesimo articolo 4, comma 4.3, sono eliminate le parole “o di voltura”.

#### **Articolo 4**

##### *Modifiche all'Allegato A alla deliberazione 398/2014/R/eel*

- 4.1 All'articolo 1, comma 1.1, la definizione di “**voltura contrattuale**” è sostituita con la seguente:  
“**voltura** è la variazione del cliente finale titolare di un punto di prelievo, senza disalimentazione del punto stesso, allorché il nuovo cliente finale sia controparte di un contratto di fornitura;”

#### **Articolo 5**

##### *Disposizioni funzionali all'applicazione della deliberazione 619/2013/R/gas*

- 5.1 Nei casi di richiesta di voltura gestita ai sensi del Titolo IV dell'Allegato A alla presente deliberazione, il SII trasmette al responsabile del bilanciamento una comunicazione inerente al nuovo utente della distribuzione associato al punto di riconsegna, secondo tempistiche e modalità individuate di concerto tra le parti.

#### **Articolo 6**

##### *Modalità di implementazione*

- 6.1 Il Gestore del SII definisce le Specifiche Tecniche relative ai processi di cui alla presente deliberazione entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.
- 6.2 Il Gestore del SII definisce ed organizza i necessari test di funzionamento con gli operatori coinvolti, da eseguirsi a valle del collaudo funzionale, con lo scopo di verificare la corretta esecuzione delle richieste da parte del Sistema e dello scambio di informazioni con i diversi soggetti coinvolti.
- 6.3 Nell'ambito delle attività di monitoraggio e controllo di competenza, il Gestore del SII fornisce al Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità relazioni periodiche circa gli adempimenti degli operatori alle disposizioni di cui al presente provvedimento, anche con specifico riferimento agli obblighi di cui all'Articolo 2, ai fini dell'adozione degli eventuali seguiti di competenza.

#### **Articolo 7**

##### *Disposizioni transitorie finali*

- 7.1 Le disposizioni di cui alla presente deliberazione hanno effetti per le volture con efficacia dall'1 dicembre 2016.
- 7.2 In coerenza con quanto previsto dalla deliberazione 100/2016/R/com, le disposizioni di cui all'articolo 10 e all'articolo 11 dell'Allegato A alla presente deliberazione hanno effetti per le volture con efficacia dall'1 giugno 2016.
- 7.3 Nelle more dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'Allegato A alla presente deliberazione, l'esecuzione delle volture da parte delle controparti

commerciali è subordinata alla rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di verifica dei dati del cliente finale e dei relativi titoli in relazione all'unità immobiliare per la quale si richiede la fornitura.

- 7.4 Con la medesima decorrenza di cui al precedente comma 7.1, le imprese di distribuzione sono tenute a mettere a disposizione dell'utente della distribuzione subentrante, alla data di attivazione contrattuale, l'anagrafica del punto di riconsegna vigente ai sensi della regolazione in materia di standard di comunicazione.
- 7.5 Le imprese di distribuzione sono tenute a comunicare tempestivamente al SII i casi di nuovo accreditamento alla propria rete di distribuzione, nonché i casi di risoluzione del contratto di distribuzione secondo le Specifiche Tecniche pubblicate dal Gestore del SII.
- 7.6 È dato mandato al Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità affinché con propria determinazione proceda alla standardizzazione degli scambi informativi mancanti, relativi alla messa a disposizione dei dati di misura rilevati in occasione della voltura, di cui al Titolo V dell'Allegato A.
- 7.7 È rinviato a successivo provvedimento l'individuazione di un contributo unico nazionale da corrispondere all'impresa di distribuzione per l'esecuzione della prestazione di voltura.
- 7.8 Copia del presente provvedimento è trasmesso all'Acquirente Unico.
- 7.9 Il presente provvedimento, nonché il TIVG, l'Allegato A alla deliberazione 398/2014/R/eel e la deliberazione 138/04, come risultanti dalle modifiche apportate dalla presente deliberazione, sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

10 marzo 2016

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*